

**XXXIII.**

**TORNATA DEL 27 APRILE 1872**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Comunicazione del Ministro delle Finanze — Domanda del Senatore Miniscalchi cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Gallotti — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione dell'art. 6 — Obbiezioni del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Schiarimenti dei Senatori Gallotti, Larussa e Guicciardi — Osservazioni ed emendamento del Senatore Imbriani — Avvertenze del Senatore Cuccia — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni dei Senatori Gallotti e Guicciardi, appoggiate dal Senatore Lauzi — Nuove osservazioni del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Imbriani — Approvazione della nuova redazione dell'Ufficio Centrale — Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 7 — Approvazione dell'articolo colle modificazioni — Emendamenti dei Senatori Imbriani e Cuccia all'art. 8 — Osservazioni del Senatore Larussa — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Scialoia — Approvazione dell'art. 8 coll'emendamento Imbriani — Presentazione di due progetti di legge — Urgenza dichiarata — Emendamento del Senatore Larussa all'art. 9, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Relatore — Avvertenze e proposta del Senatore Giovanola, a cui risponde il Ministro delle Finanze — Ritiro dell'emendamento Giovanola — Approvazione dell'art. 9 — Osservazione del Senatore Chiesi all'articolo 10, cui risponde il Relatore — Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda del Ministro delle Finanze di dirisione dell'articolo — Approvazione del primo paragrafo dell'articolo 10 — Domanda del Ministro delle Finanze di soppressione del secondo paragrafo, accettata dal Relatore, e combattuta dal Senatore Larussa — Risposta del Ministro — Soppressione del secondo paragrafo dell'articolo 10 — Nuova redazione dell'articolo 11 fatta dall'Ufficio Centrale — Avvertenze del Relatore, del Ministro delle Finanze e del Senatore Guicciardi — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Guicciardi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Larussa — Replica del Ministro delle Finanze — Avvertenza e proposta d'aggiunta del Senatore Scialoia — Approvazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 modificati — Dubbio del Ministro delle Finanze sull'articolo 15, cui risponde il Relatore — Rettificazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 15, 16 e 17 — Avvertenze del Relatore all'articolo 18 — Approvazione degli articoli 18, 19 e 20, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura

del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

« N. 4872. — Tre avvocati di Modena fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento delle cir-

coscrizioni giudiziarie venga conservato il Tribunale d'Appello di quella città. »

### Comunicazione di un telegramma sull'eruzione del Vesuvio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Credo mio dovere di dare al Senato comunicazione delle notizie ricevute intorno ad una sciagura che preoccupa oggi tutta Italia. È un dispaccio direttomi dal Presidente del Consiglio, da Napoli.

Ecco quanto egli mi telegrafa:

« Giunti qui alle due antimeridiane, ci recammo direttamente col questore di Napoli sui luoghi più minacciati dalla eruzione del Vesuvio.

» Due sono stati fin qui i comuni visitati dalla lava e quasi interamente distrutti, S. Sebastiano e Massa di Somma. Loro popolazione posta tutta in salvo con sue masserizie e accolta e ricoverata nei villaggi circostanti ed in Napoli. Vittime fin qui assai in minor numero di quelle annunziate nel telegramma di ieri. I morti saranno 12 al più, ed altrettanti i feriti. Due torrenti di lava e lapilli ora si avanzano uno verso Ponticelli e la Cercola, e l'altro verso S. Giorgio a Germano e Portici, da cui distano sette chilometri circa. Questi comuni sono già stati abbandonati, così pure Torre del Greco, Resina, Bosco Tre Case ed altri paeselli circostanti.

» Il municipio di Napoli provvederà a tutti ricovero. La lava, che ieri sera si inoltrava con una celerità spaventosa di un chilometro all'ora, da questa mane ha rallentato assai. Continuano però il rombo e le detonazioni nel seno del monte quasi senz'interruzione, benchè meno forti da due ore circa. Non si sentirono fin qui scosse di terremoto in nessun luogo. Popolazione alquanto sbigottita, però nessun indizio d'allarme.

» Giunta, sindaci, funzionari, agenti di P. S., carabinieri, forza militare, distaccamenti presenti e distribuiti opportunamente, dovunque occorra, per provvedere al buon ordine e a tutto. Ognuno adempie mirabilmente il proprio ufficio con zelo e devozione.

» Sua Maestà ordinò essere informato d'ora in ora stato cose. Mise disposizione prefetto lire 50,000; Giunta municipale Napoli pose disposizione Sindaco, primi soccorsi, lire 40,000; Ministro Interno lire 40,000; Ministro Lavori Pubblici lire 20,000. »

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miniscalchi.

Senatore MINISCALCHI. Pregherei l'onorevole signor Ministro delle Finanze, a volerci dire, se, oltre i provvedimenti già presi per le gravi sventure, le dolorose notizie delle quali ci comunicava coi dispacci ricevuti dall'onorevole Presidente del Consiglio, abbia pensato il Ministero a prenderne altri maggiori per alleviare e soccorrere, per quanto sia possibile, ai mali e danni grandissimi che affliggono e minacciano tuttora le popolazioni ed i luoghi vicini al Vesuvio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ripeterò al Senato la dichiarazione or ora fatta all'altra Camera, che cioè il Governo, ove occorra, assumerà la responsabilità di dare gli opportuni provvedimenti in questa luttuosa circostanza, persuaso fin d'ora d'avere poi dal Parlamento un *bill* d'indennità.

Sono già a Napoli alcuni Ministri; altri partiranno questa sera, ed il Governo cercherà di far di tutto ond'essere interprete dei desiderii del Parlamento, ed oso dire, del paese intero, in condizioni così dolorose come queste.

Senatore MINISCALCHI. Ringrazio il signor Ministro, e mi dichiaro soddisfatto delle assicurazioni dateci sulle buone intenzioni del Governo di giovare, per quanto si possa, a tanta sciagura, che saranno accolte certamente con plauso da tutto il paese.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio il mio Collega Senatore Miniscalchi della domanda fatta al Ministero, ma posso assicurarlo che io, come napoletano, non l'avrei fatta, perchè sono certo che il Re ed il suo Governo faranno, per la mia cara patria tutto ciò ch'è in poter loro di fare.

### Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Conseguentemente alla discussione tenuta nella tornata di ieri, l'Ufficio Centrale, prima di divenire ad una

nuova redazione dell'articolo 6, ha inteso le osservazioni degli onorevoli Senatori Caccia, Larussa ed Imbriani, coi quali è stato di accordo nel doversi spiegare, a scanso di qualunque erronea interpretazione, che la servitù dell'alberatura si riferisce ai pini ed agli altri alberi da costruzione navale. Certamente gli alberi gentili ed i ramicelli fronzuti degli altri alberi per combustibile non si dovranno al certo valutare nel dar capitale al prezzo dell'alberatura.

Oltre a ciò si è insistito dagli onorevoli Senatori Larussa ed Imbriani, consenziente l'onorevole Caccia, che il danno cagionato all'alberatura dovesse rimontare ad un'epoca determinata, affinché non si potesse addebitare, mediante prove sempre vaghe ed incerte, ai possessori il delitto o la colpa altrui.

Fin qui l'Ufficio Centrale non ha incontrato difficoltà a secondare i desiderii degli onorevoli tre Senatori. Ma gli on. Senatori Imbriani e Larussa avendo insistito perchè fosse ridotto a tre quarte parti il debito dei possessori per prezzo dell'alberatura, l'Ufficio Centrale ha compilato l'articolo nel modo desiderato dai medesimi Senatori, salvo, in quanto al prezzo, a manifestare la propria opinione dopo gli schiarimenti che darà l'onorevole Ministro delle Finanze.

L'art. 6 dunque si propone nei seguenti termini:

« La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente alle tre quarte parti del valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata per mezzo di regolare perizia.

» Si terrà conto, nell'accertare il debito dei proprietari degli alberi distrutti o danneggiati, del danno cagionato dal 1. gennaio 1870. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola al signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non avrei obiezioni da opporre contro la sostituzione del termine del *primo gennaio 1870*, invece del *quinquennio*, perchè in primo luogo non fa una grande differenza, e poi perchè una volta entrati nella via delle transazioni non è male essere un po' larghi.

Ma ciò su cui essenzialmente pregherei l'Ufficio Centrale a non voler insistere, sarebbe quello di ridurre a  $\frac{3}{4}$  il capitale che deve pagarsi dai proprietari, e dico questo perchè

invero non sono ancora riescito ad intendere una ragione che possa determinare a ridurre un diritto che abbiamo, a tre quarti del diritto medesimo. Ecco, mi trovo in questa condizione di animo: quanto agli arretrati sono anch'io piuttosto inclinato a facilitare, e ne ho dato prova nella Sila Badiale, facendomi io stesso promotore di una riduzione del tempo cui si riferivano gli arretrati. Se invece di un quinquennio si vuol ridurre, nella supposizione che questo progetto doventi legge in quest'anno, ad un triennio, ebbene, per questo spirito di transazione che ci deve condurre, sia pure. Ma la riduzione a tre quarti di un diritto chiaro, esplicito ed a mio avviso incontestabile, non vedrei proprio alcuna ragione per farla.

Quanto poi alla redazione per cui invece degli alberi del fondo, si parla di pini e di altri alberi per costruzioni navali, credo che ci sia qui un'altra non insignificante agevolezza a favore de' proprietari. Io non conosco abbastanza questa condizione delle foreste della Sila per poter dichiarare se questa sostituzione dei pini ed altri alberi per costruzione navale realmente soddisfi allo scopo che è stato enunciato ieri, o se non si raggiungesse per avventura meglio con un'altra indicazione, la quale dicesse che saranno eccettuati da questa disposizione gli olivi, le viti ed altre piantagioni simili. Ma in questo rapporto non farei molta difficoltà, salvo a rimettermene alla saviezza dell'Ufficio Centrale, che ha meglio di me chiare in mente le origini di tutti questi diritti.

Ciò su cui prego di non fare variazioni alla proposta ministeriale, perchè presenta anche una riforma molto differente, è la riduzione ai  $\frac{3}{4}$  di un diritto intiero.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo al Signor Relatore se non credesse bene di udire prima gli altri onorevoli Colleghi per rispondere poi a tutti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Mi permetta di fare una dichiarazione; che cioè l'Ufficio Centrale, dopo intese le spiegazioni dell'onorevole Ministro, respinge l'emendamento degli onorevoli Senatori Imbriani e Larussa, emendamento che è inteso a ridurre a tre quarte parti il prezzo dell'alberatura. In quanto al rimanente, l'articolo può stare, tanto più che il Ministro non ha difficoltà di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Rimane dunque la prima redazione dell'articolo?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** No, rimane tutto l'emendamento come è stato proposto e letto dal Relatore, meno però che alle parole: « pagheranno tre quarti del valore, ecc., ecc. » si sostituiranno quest'altre: « pagheranno tutto il valore, ecc., ecc. »

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Gallotti.

**Senatore GALLOTTI.** Ho dimandata la parola solo per dire le ragioni per le quali io e taluni dei miei colleghi, abbiamo creduto che bisognava obbligare quelli che posseggono questi alberi a pagare tre quarti e non l'intero del loro valore. La prima ragione, forse l'unica, è questa: coloro che posseggono questi alberi non avranno dal Governo questa domanda: volete o non volete affrancarvi da questa servitù? Il Governo invece dirà loro: vi obbligo di affrancarvi, cioè di comperare questi alberi.

E quando si opera a questo modo, quando taluno è obbligato forzatamente a comperare alcuna cosa, ha diritto di pretendere che il prezzo ne sia diminuito, di non pagare quanto la cosa varrebbe. •

Ecco perchè, o Signori, io credo che con quella lealtà che sempre ha distinto l'onorevole Ministro delle Finanze, egli si persuaderà che si possa votare la nostra proposta, di pagare cioè tre quarte parti e non l'intero valore dell'alberatura. Queste sono le ragioni per le quali, nella riunione poco fa tenuta, io ho sostenuta questa proposta.

**Senatore LARUSSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore LARUSSA.** Una delle ragioni per cui noi proponemmo la tassa di tre quarti, è quella detta dall'onorevole preopinante. Se la legge lasciasse in facoltà del possessore di affrancare o no il suo fondo, ciò starebbe bene; ma poichè lo si obbliga ad affrancarsi dalla prestazione, conviene non attenersi al rigoroso valore della cosa, ma limitarsi ad una misura più equa. Quindi io osservo che, essendo obbligati i possessori di affrancarsi, vogliano o no, conveniva che, invece del giusto prezzo che sarebbe il totale valore stabilito dalla perizia, si pagasse qualche cosa di meno; e secondo il suggerimento del collega Imbriani si determinò la cifra di tre quarte parti. L'altra ragione, è che noi abbiamo stabilito come principio costitutivo di questa legge, il tranquillizzare le Calabrie,

ricostituire la pace, far cessare tante liti che da secoli si agitano; e venire ad una transazione.

Ora, quando si dice transazione, si vuole inevitabilmente dire: dare una cosa per prenderne un'altra.

Ma quando voi determinate che uno debba pagare l'intero valore, allora non è più transazione, è vendita forzata; anzi, nel caso attuale, sarebbe compra per forza, contro i principii ordinarii del diritto. Si può obbligare il cittadino a vendere il suo, ma non obbligarlo a comprare per forza, come nel caso nostro.

Se noi obblighiamo i possessori a comprare l'alberatura per un prezzo, non deve questo essere il prezzo reale della perizia, ma qualche cosa di meno, e così si raggiunge lo scopo di venire a transazione che riconurrà nelle Calabrie la pace e la tranquillità.

Io quindi sono d'avviso di doversi confermare il primo progetto, che già ha accettato l'Ufficio Centrale.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Guicciardi.

**Senatore GUICCIARDI.** Ieri avevo sollevato una obiezione contro il disposto del testo dell'articolo che non fu rilevata dall'Ufficio Centrale. Essa non soltanto a me, ma anche a diversi onorevoli colleghi che siedono in quest'Aula, pareva d'importanza; non lo sarà, perchè appunto vedo che l'Ufficio Centrale non credette di farne caso. Essa era quella che riguardava il carattere di questa servitù, di questo diritto che ha lo Stato su tutta l'alberatura della Sila. Tutti quanti i terreni della Sila erano gravati da questa servitù, in forza della quale qualunque alberatura vi crescesse, cresceva a vantaggio dello Stato. Ora, io ho anche accennato ieri come questi terreni sieno mano mano rimasti spogli d'alberatura.

Ora vorrei sapere se l'essersi spogliati i terreni dall'alberatura per fatto degli occupatori, debba portare la conseguenza di aver resa estinta tale servitù attiva che lo Stato aveva su questi terreni.

A me pare poi che, anche non avuto riguardo alla questione giuridica, da questa disposizione di legge scaturisca un'assoluta ingiustizia derivante da non parità di trattamento fra gli stessi occupatori; ed è la seguente. A quei pochissimi proprietari che non hanno distrutto l'alberatura, si fa pagare il corrispet-

tivo di riscatto della servitù: a quelli i quali furono più accorti e meno scrupolosi e la distrussero, non si fa pagare alcun riscatto, e si dichiarano prosciolti senz'altro da una gravosa servitù che pure costituisce un diritto reale che affetta il fondo, comunque si eserciti sulla produzione del fondo medesimo.

Ieri stesso, discorrendo con un ricco proprietario della Sila, che è nel numero di quei pochissimi che sono appunto in questa condizione di non aver avuto l'accorgimento di distruggere tutta quest'alberatura dei suoi terreni diceva: Verrò condannato, perchè effettivamente non feci a quei terreni il danno che vi fecero gli altri. Devo poi soggiungere che non mi pare valga la pena di fare una questione seria del riscatto di questo diritto quando ne venga limitata la valutazione all'alberatura esistente, perchè quando si verrà praticamente a constatare qual è l'alberatura che rimane da valutare e che deve quindi determinare il corrispettivo del riscatto, si troverà che la discussione, che a tale riguardo si fa ora, tende a combattere, non dirò precisamente un mulino a vento, ma poco meno, perchè l'immensa maggioranza dei terreni silani non ha più alberatura. E questo lo dico per certa scienza perchè l'ho constatato co' miei propri occhi.

Ma in ogni caso vorrei che la giustizia non avesse due bilancie, e che il trattamento fosse per tutti lo stesso.

Se si vogliono liberati i terreni della Sila da questa servitù, che veramente è una servitù assurda e incomportabile che conviene togliere, lo si faccia, ed io primo lo appoggio, ma il riscatto o venga determinato per tutti, o per nessuno.

Quanto alla valutazione del diritto, mi pare che lo si debba commisurare non nella sola base a transitorie condizioni in cui possono trovarsi i terreni, ma in ragione altresì del diritto potenziale di produzione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani. Gli faccio notare che è la terza volta che prende la parola su questa questione.

Senatore IMBRIANI. Se il Senato crede che io non debba accennare, almeno per sommi capi, le ragioni del mio doppio emendamento di ieri, passato all'Ufficio Centrale, io certo tacerò; ma oggi si vota l'articolo controverso, e vari Sena-

tori che ieri non assistevano alla tornata, potrebbero per avventura desiderare di conoscere i miei argomenti quali siano.

Voci. Parli, parli!

PRESIDENTE. Poichè il Senato è disposto a sentirlo, ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Ho udito oggi per la prima volta il signor Ministro su questo emendamento: e sono dolente di dirgli che egli ha contraddetto in modo esemplare, non adducendo argomenti in contrario, ma semplicemente mantenendo l'articolo proposto: codesto non può chiamarsi confutazione, ma pura negazione. Or non occorre che io torni sulla specificazione o almeno classificazione degli alberi da compensare allo Stato, perciocchè l'Ufficio Centrale ha accettato questa prima parte del mio emendamento, e pare che anche il Ministro vi si acqueti. Toccherò dunque della seconda parte di esso, la quale concerne la riduzione del valore da compensare. Il Governo domanda l'intero valore; io propongo che gli se ne paghino sole tre quarte parti. Ecco il sommario de' miei argomenti.

Il possessore ha il diritto incontestato di godere di tutti i frasconi dell'alta alberatura finchè è in piedi, ha il diritto di godere de' possibili frutti di essa, come delle ghiande delle querce e della foglia delle bacche dei faggi, ove le querce ed i faggi vadan compresi nel legname da costruzione navale, oltre i pini e gli abeti. Questo diritto del possessore porta un difalco del valore.

Ancora quando codesti alberi si tagliavano dal Governo, le ceppaie, i rami e le parti inservibili e i residui del legname faccettato e segato andavano in beneficio del possessore. E di tali vantaggi, non minimi, va tenuto ragione nel valore da soddisfare.

Di più vi ha un altro argomento principalissimo da tener presente in pro del possessore, il quale risiede nella reluzione, ossia nel riscatto obbligatorio del valore che la legge g'impone. E di vero, riconoscendo la servitù degli alberi di alto fusto da costruzione navale, la legge poteva obbligare il possessore al pagamento di un censo annuo, con la facoltà di affrancarlo. Questo era il diritto, poichè se i cittadini possono essere obbligati a vendere in certi casi, essi non possono essere obbligati a comprare. Questa necessità ammessa contra le norme più ovvie del diritto riesce grave molto ai proprie-

tari ed è (secondo la formola romana) *incivile*. Verranno de' vantaggi a' proprietari da questa legge la quale determina i domini e li pone fuori controversia, ma questi vantaggi si sentiranno tardi dopo aperte le vie nella Sila, dopo pagate le gravi prestazioni capitalizzate, dopo pagato il valore dell'alta alberatura, dopo erogate nuove ed ingenti somme pel consorzio obbligatorio per le vie suddette: fuo a quel momento il proprietario non risente che il danno, e specialmente il piccolo proprietario. Per pagare i pesi imposti dalla legge per l'affrancamento, dovrà ricorrere a' prestiti che si faranno alla ragione che tutti conosciamo, grave dappertutto, ma segnatamente in Calabria. Per ovviare a siffatta certezza di danno grandissimo, usando dell'alto concetto di transazione che il signor Ministro dice che domini nella legge presente, io propongo che il proprietario non sia obbligato che a soddisfare tre quart. dell'intero prezzo liquidato: il solo quarto andrebbe in suo beneficio, come compenso, non esagerato punto, di tutti i vantaggi di cui è privato, di tutti i molti e sicuri disagi a cui è sottoposto. Io propongo meno un temperamento di transazione, che un provvedimento di stretta giustizia.

Richiamo tutta l'attenzione del Senato sull'importanza della mia proposta. Pensi questo autorevole Consesso a non rendere impossibile e miseranda la condizione de' proprietari silani, e specialmente de' piccoli fra essi. Pensi a non convertire in maleficio il beneficio che si vuol fare ad essi con questo schema di legge. E qui concluderò d' chiarando che se si approverà questo temperamento sul valor degli alberi, e l'altro anche da me proposto stamane all'Ufficio Centrale e da esso consentito sull'articolo che segue, intorno alla prova dell'esenzione di ogni affiecenza sulle terre per prestazioni ed alberatura che i proprietari potessero fare innanzi a' tribunali, io penso che la legge ne guadagnerà assai. Essa attesterà solennemente che gl'interessi complessi di tutti sono stati diligentemente considerati e valutati nella discussione di questa gravissima legge, con cui lo Stato, i proprietari, i Comuni porranno fine ad una contesa secolare, la mercè di pochi e semplici principii giuridici ed economici e con un poco di buona coscienza. La libertà produce i suoi frutti.

MINISTRO DELLE FINANZE. È un emendamento che intende proporre l'onorevole Senatore Imbriani?

Senatore IMBRIANI. Per la prima parte della mia proposta ho già concordato coll'Ufficio Centrale. Dunque non rimane che l'altra parte.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza l'onorevole Imbriani di darne lettura.

Senatore IMBRIANI. Ecco la mia proposta: « La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente *alle tre quarte parti* del valore ecc. . . . »

Dunque la parte del mio emendamento da mettersi ai voti è quella che riguarda il pagamento di un capitale corrispondente alle tre quarte parti.

PRESIDENTE. Domando al Senato se è appoggiato quest'emendamento.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io credeva che nell'Ufficio Centrale si fosse pienamente concordato quest'articolo, e che le sagaci osservazioni già fatte dall'onorevole Senatore Imbriani, trovassero sede più adatta all'art. 7 che sta per essere discusso. Pareva oltreciò, che si sarebbe data tale ampia soddisfazione, quando si dicesse, che questi privati e questi possessori che potevano mettere avanti dei diritti di alberatura o di estrazione, avevano i magistrati a cui ricorrere per farli valere: quindi mi pareva che nell'art. 6. non si dovesse più tornare su quest'argomento.

Ora vorrei dire qualche cosa per tranquillare il Ministro delle Finanze sulla falcidia che si effettua.

Il diritto d'alberatura è di due specie; la prima consiste nell'immobilizzazione, in mano del proprietario, di quegli alberi che potenzialmente possono servire per l'uso della Marina. Però l'onorevole Ministro rifletterà che, durante questo tempo d'immobilizzazione, il proprietario ne raccoglie tutta la sfrondata e tutta la ramificazione, e se alcuno di codesti alberi è fruttifero, come le querce, ne raccoglie le ghiande; quindi, il giorno che voi venite a dichiarare libere in mano del proprietario quelle piante sulle quali non avete altro che questo diritto potenziale, io credo che questo diritto non possa abbracciare tutto il valore dell'albero, il quale, se fosse rimasto in mano del proprietario, gli avrebbe data una rendita. Quindi per questa prima specie, i tre quarti del valore sono una giusta misura.

Un'altra specie del diritto dell'alberatura è quella così chiamata *di pece*, che consiste in ciò: allorchè il possessore va ad intaccare quell'albero e ne raccoglie la pece, se la pece è bianca, pagherà dieci carlini per quintale, se la pece è nera pagherà cinque carlini; ma il demanio non è proprietario; ha solo il diritto di pigliarne qualche cosa.

Ora, quando voi liberate l'albero di questo vostro diritto di pigliare qualche cosa, e lo date libero al proprietario, certo non ve lo deve pagare per intero, perchè dell'albero egli è il proprietario. Voi avete diritto solamente di privativa su quest'operazione dell'estrazione della pece; di modo che, se l'albero non dà pece, se l'albero muore nel tempo in cui la pece non si estragga, e legna e frondi sono tutte d'utilità dei proprietari, quindi se fate pagare questi alberi per quanto valgono, appunto perchè li liberate dalla servitù, mi pare che volete un di più. Perciò credo che, ridotto il prezzo a 3/4, il Demanio trovi quanto veramente può valutare la sua proprietà nel primo caso, ed il diritto di servitù nel secondo.

In questo modo io opino che la tassa dei 3/4 potrebbe essere ravvisata giusta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Non ho più a dir nulla, dopo gli schiarimenti testè avuti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono state fatte a questo proposito delle obiezioni in un senso diverso dall'onorevole Senatore Guicciardi e dagli altri onorevoli oratori che il Senato ha udito.

Rispondendo per primo all'onorevole Senatore Guicciardi, osserverò che il concetto di pareggiare le terre Silane, oggi spoglie di alberatura, colle terre boschive, mi pare che non regga, perchè tra le due terre vi ha questa differenza, che le une non hanno nulla su cui il Demanio possa esercitare questo diritto, non hanno alberi da tagliarsi, mentre le altre hanno alberi che sono proprietà del Demanio; e per conseguenza se oggi viene una disposizione di legge, per la quale si dice, tanto le terre che hanno alberi, quanto quelle che non ne hanno, da oggi innanzi saranno libere ed assolute, essendovi la suaccennata differenza, non possono queste terre trovarsi in eguale condizione e non devono avere eguale trattamento.

È pertanto naturale che una differenza si faccia.

È stato poi osservato dagli onorevoli Senatori Gallotti e Larussa che il riscatto di questa alberatura facendosi obbligatorio, vi ha una ragione di usare qualche agevolezza sopra l'assoluto diritto del Governo: ed io rispondo che la questione è complessiva, o Signori, nè bisogna dividerla: qui vi ha tutta una questione di proprietà contestabile non solo, ma contestata, ed oserei dire in qualche parte giudicata contro gli attuali possessori, e si dice da un lato: siete quindi innanzi liberi ed assoluti proprietari; e dall'altro si soggiunge: siete obbligati al riscatto delle prestazioni e delle servitù dell'alberatura. In quanto poi all'obbligatorietà dell'affrancazione di questa servitù, rispondo all'onorevole Imbriani, il quale affaccia l'argomento delle prescrizioni, che l'argomento del lavoro è per me un argomento grande, e l'ho detto anche nella prima seduta alla quale l'onorevole Imbriani non assisteva.

Senatore IMBRIANI. L'ho letto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma mi pare che l'argomento del lavoro sia citato precisamente nel caso in cui non ha nulla a che fare, e sarebbe difficile all'onorevole Imbriani il dimostrare che il lavoro sia stato intrapreso dai proprietari nelle foreste che sono sorte spontaneamente in quelle terre: capirei l'argomento del lavoro, se si trattasse di dissodamento, ma qui nelle foreste sorte spontaneamente, mi pare che questo argomento non regga, almeno non mi sento commovere; perchè non vedo questo lavoro.

Aggiungo finalmente all'onorevole Caccia che oggi il Demanio è effettivamente il proprietario di questi alberi e li può ora tagliare. Trovandosi in queste condizioni, cedendo egli la proprietà di questi alberi, mi pare che non faccia ingiustizia domandandone il pagamento, dall'altra parte osservo in genere (e questo mi pare che risponda al desiderio di tutti, di finire cioè al più presto la discussione di questa legge che ha già tanto preoccupato questo illustre Consesso) che vi sia una grande transazione nella proposta redazione dell'articolo, prima di tutto perchè non si contemplarono che i pini e gli alberi per le costruzioni navali, in secondo luogo perchè noi andiamo a

limitare il danno a partire dal 1. gennaio 1870, e vi è transazione importante quando si consideri che il prezzo sarebbe precisamente a farsi in un momento di valore minimo, e coloro i quali abbiano la fortuna di non avere le terre spogliate d'ogni alberatura di cui parlava l'onorevole Guicciardi, ma che abbiano la fortuna di avere delle terre boschive con foreste, si lascino fare le strade, e già se ne fa una che lamba i piedi della Sila, e vedranno un tale e tanto aumento nell'a proprietà che oggi cede il Governo, che davvero non credo di far domanda ingiusta se rimango nella primitiva proposizione che si assegni tutto il valore dell'alberatura.

Io sono dolentissimo di dover insistere contro l'opinione di uomini così autorevoli come quelli che hanno parlato in senso contrario, ma mi pare che tenendo l'occhio su tutte le parti di questa legge, sia mio obbligo, anche per il buon esito, della legge stessa, lo insistere sopra quei punti in cui non risulta chiara la ragione della transazione; ed io confesso che la ragione della riduzione del diritto assoluto dello Stato sopra la proprietà di quest'alberatura, me ne duole moltissimo, sarà effetto di intelligenza per me, ma non l'ho saputa vedere.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Anch'io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Osservo al Senatore Guicciardi ch'egli ha domandato la parola per la terza volta. Ad ogni modo ora do la parola al Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Certamente è giusto quello che ha detto nel suo linguaggio gentile l'onorevole Ministro delle Finanze. Io credo che siccome un celebre romanziere inglese descrisse la Scozia di sessanta anni or sono e fece meravigliare, così fra trenta anni farà meravigliare chi dirà quale ora è la Calabria.

E questo gran mutamento dovrà accadere per la proprietà assicurata, la promiscuità tolta, la causa degli usi civici abolita, fatte le vie, la pubblica istruzione data o almeno migliorata.

Ed aggiungo ancora un'altra osservazione, ed è: che il Ministero fa come colui che tra contendenti dice: io vi do del mio, e così si stabilisca la pace.

Ma questo, o Signori, non è mai giusta ragione per dire a coloro che posseggono cotesti

alberi nelle loro terre: comperateli per forza e comperateli pel loro vero valore, senza neppur diminuirne una quarta parte. Per me non lo credo.

Io non sono Calabrese, nè posseggo nelle Calabrie un palmò di terra, ma conosco le condizioni di quelle provincie. Quivi l'interesse del denaro è altissimo; e quando i piccoli proprietari non potranno pagare le quote, questa legge, invece di giovare ad essi, sarà la loro povertà. Dovranno vendere le loro terre, e molti di essi raggiungeranno le condizioni di coloro dei quali l'onorevole Senatore Guicciardi con tanto calore prendeva le difese.

Ecco, o Signori, le ragioni per le quali, rispettando immensamente le opinioni di coloro che pensano diversamente da me, voterò per il quarto di meno.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Vorrei unicamente osservare al Signor Ministro che le sue considerazioni riguardano la convenienza relativa al valore transitorio. Io la questione la faccio portandola sopra un altro campo, sul campo del diritto; ed è perciò che avrei desiderato che le persone che compongono l'Ufficio Centrale e che hanno tanta copia di dottrina in materia giuridica si fossero compiaciute di chiarire i miei dubbi finchè avessi a persuadermi che realmente il diritto attivo del Demanio sui terreni della Sila, sull'esistenza del quale non pare che faccia contestazione, abbia a considerarsi estinto una volta che gli alberi ne vengono tagliati; sicchè, all'evenienza di una riproduzione di Boschi, il Demanio non avrebbe più ragione di esercitarvi tale diritto. Nel qual caso sarebbe ragionevole che al Demanio non competesse diritto di riscatto sui terreni che si trovano in tale stato di diboscamento.

Questa sarà una teoria di diritto che sarà giusta, poichè così pare all'Ufficio Centrale, ma della quale, confesso, non saprei capacitarmi, senza ragioni che mutino la mia convinzione.

E per questo, ripeto, che avrei desiderato di conoscere a quale teoria di diritto e a quali argomenti appoggi l'Ufficio Centrale questa disposizione di legge che a me e ad altri pare così poco giustificata.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola....

Senatore LAUZI. Domando la parola.



**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore LAUZI. Perdonerà il Senato se sulla fine di questa lunga discussione io mi permetto di dire due parole. Non entro in grandi teorie: non tratto quistioni di diritto: sarò brevisimo.

Io mi restringo a pregare l'onorevole signor Ministro che presti molta attenzione alle osservazioni che in via di fatto ha presentate l'onorevole Senatore Caccia.

Non già che le cose dette dal mio onorevole Collega abbiano bisogno di essere da me avvalorate; ma mi pare che vi sia ancora da aggiungere qualche altra osservazione.

Il Ministro e l'Ufficio Centrale dicono: « Lo Stato è proprietario di queste piante »; ma questa proprietà, come ha benissimo osservato, e con una frase felice caratterizzato, l'onorevole Caccia, è potenziale, è una proprietà che lo Stato può esercitare su tutte le piante, ma che in fatto non esercita se non ad intervallo di anni. E frattanto che queste piante rimangono, come fu benissimo osservato, danno un qualche frutto, un qualche vantaggio ai proprietari del fondo.

Ma quello che volevo aggiungere è questo: che nel momento in cui, in esecuzione del proprio diritto lo Stato andrà a pigliare quelle piante per servirsene nelle costruzioni navali, non prende tutta la pianta, come non la prendono i nostri direttarii che hanno nell'enfiteusi una specie di diritto dell'alberatura, non ne prende che il tronco, e quelle che in paese si chiamano piume, o frondi che possono benissimo servire per far legna da bruciare, queste rimangono ai proprietari, ai quali rimangono anche le radici della pianta. Dunque non si può dire che lo Stato prenda l'intero valore di queste piante. Ora, coll'articolo preposto, lo Stato invece non solo prende ciò che gli spetta, ma si appropria ciò che spetta ai proprietari, non solo in linea di diritto, ma in linea di fatto.

Ora, a me pare, che sarebbe un principio di equità, quando si viene ad una transazione come questa, nella quale si obbliga il proprietario dei terreni silani a liberarsi dalle prestazioni che gravitano sul suo fondo, sarebbe, dico, cosa equa il concedere questo benedetto quarto, specialmente quando si considerano i vantaggi che necessariamente godeva il proprietario dei terreni silani, quando le piante

che stanno sulla Sila erano atterrate. Io credo che si possa fare un atto che è, non dirò di assoluta giustizia, non dirò nemmeno un dono, ma un vero e proprio atto di equità che mi pare fondato e che, per me, ha un gran peso. Mi perdoni il Senato se l'ho per un breve momento trattenuto e se ho presa anche io la parola in questa lunga discussione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** La ragione per cui io sono contrario a questa proposta, è che il Senato ha udito piuttosto le ragioni in un senso, mentre io ne ho sentito parecchie in un altro. Io ho avuti molti rimproveri perchè sono stato assai largo in questa legge verso i possessori, molto più largo che verso i Comuni. Io qui non invoco nulla per il fisco, in questo progetto di legge lo Stato è l'intermediario fra i possessori e i Comuni, quindi mi pare che quando sopra questo diritto dell'alberatura, che, ripeto, non dà luogo a contestazione, siamo a questo punto di limitarci a parlare solo di pini o di alberi per costruzione navale, il Senato apprezzerà che cosa voglia dire una circoscrizione come questa. Qui noi veniamo a parlare di ciò che esiste, e non di ciò che era anteriormente al 1870, e si viene in modo preciso a dire: ebbene pigliatevi tutti questi alberi e non pagatene che 3 quarte parti; mi pare si ecceda troppo e che per di più si offenda un sentimento di diritto abbastanza naturale.

Detto questo, vegga il Senato nella sua alta saviezza quale deliberazione si debba prendere.

Una nozione di fatto però faccio ancor presente al Senato, ed è che sono state fatte delle vendite per parte del Governo, e che se ne potrebbero fare anche oggi. Questo è un solo dato di fatto che mi premeva che il Senato sapesse.

**PRESIDENTE.** Se il Ministro insiste sull'articolo, come è redatto, si procederà alla votazione; ma prima metterò ai voti l'emendamento del Senatore Imbriani, che consiste solamente, se non erro, nella valutazione dell'alberatura.

Senatore IMBRIANI. Appunto, perchè l'altra parte è stata accettata dall'Ufficio Centrale.

**PRESIDENTE.** Cosicché il testo varia solamente dove accenna alle tre quarte parti della valutazione.

Senatore IMBRIANI. E nel resto la redazione rimane come sta.

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo 6° col l'emendamento da lei proposto.

« La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente a tre quarte parti del valore dei pini e degli altri alberi per costruzioni navali, nella somma che sarà determinata di accordo, ovvero con mezzo di regolare perizia. » Nel determinare.....

Senatore IMBRIANI. Quello è un paragrafo separato.

PRESIDENTE. Non accetta ella questo secondo paragrafo?

Senatore IMBRIANI. Lo accetterò al momento opportuno.

PRESIDENTE. Se non lo accetta, non si può votare l'articolo.

Senatore IMBRIANI. L'accetto.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho domandato la parola per la posizione della questione.

La posizione della questione per la votazione mi pare che debba essere la seguente; cioè: che si debbano prima di tutto porre ai voti semplicemente queste parole, *a tre quarte parti del valore*, imperocchè sul rimanente la redazione dell'articolo è pienamente concordata, ed accettata dall'onorevole Senatore Imbriani, non che dall'Ufficio Centrale e dal Ministero. Quindi ripeto, l'emendamento non consiste che nelle parole *a tre quarte parti del valore*, e questo emendamento mi pare debba precedere nella votazione il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Farò osservare che se si procede alla votazione secondo la proposta del Ministero, si dovranno fare due votazioni, mentre se si vota nel modo da me proposto non se ne farà che una sola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La redazione del proposto articolo, comprende parecchie cose su cui siamo d'accordo per cui se si votasse tutto insieme, il Senato potrebbe respingere anche i punti su cui concordiamo.

La questione su cui vi è dissenso non è che su queste parole: « a tre quarte parti del valore. »

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, metto ai voti le parole: *a tre quarte parti*.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Non sono approvate.)

Ora si passa alla votazione dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale; lo rileggo:

« Art. 6. La servitù dell'alberatura, che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti, o danneggiati dal 1° gennaio 1870. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasci che prima legga l'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ho chiesto la parola appunto per risparmiarle l'incomodo di leggere un'altra volta l'articolo, che ha subito alcune modificazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il testo dell'articolo 7 del progetto dell'Ufficio Centrale è stato nel 1. paragrafo modificato unicamente nel senso di coordinarlo cogli articoli 4 e 5 di già votati, ed i quali hanno ammesso una distinzione tra la Sila Regia e la Sila Radiale. Ammesso che taluni possessori abbiano un titolo speciale per dimostrare che le loro terre non sono gravate della prestazione o della servitù dell'alberatura, non era al certo esatta per essi la locuzione, di poter dimostrare di avere liberate le terre. Ora, poichè si ha il diritto di poter dedurre innanzi all'autorità giudiziaria che, in virtù di un titolo speciale, la terra posseduta o non è stata giammai gravata per concessione speciale della servitù degli alberi e della prestazione, o è stata liberata da questo peso mediante pagamento, è parso convenevole adottare una nuova locuzione comprensiva di entrambi i casi.

Epperò il 1. paragrafo dell'art. 7 si propone nei seguenti termini:

« Le opposizioni dei proprietari, i quali in virtù di titoli possono dimostrare che le terre da loro possedute sono esenti dalla servitù dell'alberatura o dalla prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario. »

Gli altri due paragrafi poi dello stesso articolo restano identici al testo, coll'aggiunta della citazione dell'art. 5, perocchè il primitivo articolo 4 del progetto è stato diviso in due, che sono gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 7 così modificato:

« Le opposizioni dei proprietari i quali in virtù di titoli possono dimostrare che le terre da loro possedute sono esenti dalla servitù dell'alberatura o dalla prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario.

» Queste contestazioni non sospendono in alcun modo il disposto degli articoli 4, 5 e 6.

» Il giudice, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto al credito di cui è parola negli stessi articoli 4, 5 e 6. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa all'art. 8.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siccome nell'art. 7 nel primo paragrafo sono citati gli art. 4, 5 e 6 per essere conseguenti a noi stessi, bisogna anche qui aggiungere la citazione dell'articolo 5, cosicchè si dovrebbe dire: « saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6, ecc. »

PRESIDENTE. Rileggerò l'art. 8 con questa variante.

« Nel termine di quindici anni, a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un quindicesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito essi continueranno a corrispondere, a titolo d'interesse, il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 0/0 sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di quindici anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io desidererei di proporre un emendamento sull'ampiezza del termine per il riscatto; e sarebbe che si estendesse a 20 anni; in altri termini, il mio emendamento porterebbe obbligatorio il riscatto in 20 anni invece di 15. È la sola osservazione che io faccio.

La ragione è chiara: essendo obbligatorio questo riscatto, date un respiro maggiore, non fate che gli interessi del capitale, in caso che dovesse prendersi a prestito, rendano più grave la condizione di colui che deve pagar un debito impostogli.

Senatore LARUSSA. Appoggio l'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Per incoraggiare questo pagamento, se il signor Ministro delle Finanze lo consentisse, vorrei proporre si desse quel premio del 6 per 0/0 che si dà a tutti coloro che anticipano i riscatti.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io aggiungerei quest'altro beneficio. Partendo dal principio dei 20 anni e non già dei 15, per le ragioni dette dall'onorevole mio Collega Imbriani, la facoltà di poter dar rendita sul Gran Libro si potrebbe dividere in due periodi uguali, 10 e 10, perchè, giusta l'articolo, il proprietario si può liberare dando in una volta tutta la rendita iscritta nel Gran Libro. Mi pare sia un po' troppo difficile che piccolissimi proprietari possano in una volta sobbarcarsi ad una rendita iscritta corrispondente a tutte le 15 annate; allora, secondo il mio concetto, dividendo in due parti di 10 anni, potrebbe il proprietario liberarsi corrispondendo in due volte le 10 annate di rendita iscritta.

Io prego che si tenga conto dell'agevolezza che si farebbe stabilendo il pagamento in due periodi uguali di 10 anni.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore SCIALOIA.** Essendosi i membri dell'Ufficio Centrale concertati fra di loro, dichiarano che per parte loro accettano la proposta dell'onorevole Imbriani, cioè di portare a 20 anni il pagamento, invece di 15.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Per mia parte dichiaro che non vi è perdita, perchè si paga l'interesse sopra quello che si deve, sicchè consento che si paghi in 20 anni anzichè in 15, e così dimostrerò all'Imbriani che laddove lo posso, io sono arrendevolissimo, e dichiaro di accettare la sua proposta.

Quanto alla questione dello sconto del 60/10, forse non ho inteso bene la questione che sollevò l'onorevole Caccia, perchè qui si dice che si paga il capitale nel termine di 15 anni, oggi diciamo di 20: poi si aggiunge, che per la somma che resta dovuta, si paga l'interesse del 50/10.

**Senatore CACCIA.** Nel primo capoverso è detto: salvo ad essi di anticipare il pagamento.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Benissimo... Se uno, per esempio, deve 20 lire (dico 20 così per dire, tanto vale che dica 1000) deve pagare una lira ogni anno di capitale; ma nel primo anno paga una lira di capitale, più l'interesse al 5 per 0/10 delle 19 che rimangono, nel secondo anno paga un'altra lira di capitale più l'interesse al 5 per 0/10 delle 18 che rimangono, e così successivamente. Ora se paga le 20 lire in una volta, trova il suo premio, imperocchè nel ventennio non troverebbe di aver pagato l'interesse del residuo debito, quindi non avrebbe luogo a funzionare la rata come sconto. Certamente sarebbe incitata maggiormente la soddisfazione del debito tutto in una volta quando l'interesse sul debito stesso fosse del 6 per 0/10, anzichè del 5 per 0/10; ma allora probabilmente l'emendamento sarebbe considerato come aggravamento anzichè come una facilitazione.

L'altra questione di cui ha parlato l'onorevole Larussa, non cade su questo, ma sopra l'articolo seguente. In conseguenza io accetto che si dica *nel termine di venti* anzichè di 15 anni.

**PRESIDENTE.** Il Ministro accetta l'emendamento del Senatore Imbriani?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Sì, accetto.

**Senatore SCIALOIA.** Allora si dirà anche *un ventesimo ogni anno*.

**PRESIDENTE.** Accettando il signor Ministro l'emendamento dell'onorevole Imbriani, l'articolo 8 verrebbe modificato in questo modo. Lo rileggo colle tre correzioni:

« Nel termine di venti anni, a contare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse, è conservato allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

Metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

#### Presentazione di due progetti di legge.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, relativi, il primo alla spesa di 12 milioni da ripartirsi fra provvista d'artiglierie, ed istruzione alla seconda parte del contingente e per fabbricati militari; ed il secondo alla chiamata di 65 mila uomini sulla classe del 1852; operazione di leva questa, che dovrebbe compiersi nell'anno corrente. Pregherei il Senato a voler decretare l'urgenza per questi due progetti, massime poi pel primo presentato d'accordo anche col mio Collega Ministro delle Finanze, relativo ai 12 milioni, poichè bisognerebbe che queste spese si incominciassero quanto prima.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due pro-

getti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Chiedo al Senato se accorda l'urgenza chiesta dal Ministro sui progetti medesimi.

Chi è di avviso che questa venga accordata, voglia alzarsi.

(Approvato.)

### Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sita delle Calabrie.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge. Do lettura dell'articolo 9, così concepito:

« I proprietari e loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 0/10 inscritta sul gran libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. In questo articolo trova veramente il suo posto una delle ragioni per le quali io desideravo che fosse detto 20 anni e non 15, e ciò perchè si potessero abilitare i possessori a fare questa conversione in due periodi eguali di dieci anni, per la ragione che un proprietario non potrà affrancare con rendita pubblica in una volta, ma forse potrà farlo in due, il che non porterebbe alcun danno allo Stato, e sarebbe, ripeto, una facilitazione ai piccoli proprietari.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha udito la proposta dell'onorevole Larussa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vedo troppo come possa attuarsi questo concetto dell'onorevole Larussa, perchè qui vi è un pensiero, ed è questo: anzichè pagare ratealmente in 20 anni coll'interesse di ciò che rimane ancora a pagare per gli anni che stanno a compiere i 20, si dice: volete pagare tutto in una volta? vi si fa questa enorme facilitazione di pigliare del a rendita al valore nominale. Ma la proposta dell'onorevole Larussa, che è quella di accettare della rendita per 10 anni, e consentire che si paghi l'interesse per quello che rimane; è affatto in contraddizione con tutte le regole della ma-

teria dell'affrancazione. Oggi colui viene innanzi e vi porta una rendita corrispondente a quello che vuole affrancare e così affranca; ma se no tanto varrebbe dire in certo modo: — affrancate la metà del canone —, o qualche cosa di simile, e ciò non è ammesso affatto: o offrancare tutto o non affrancare; quindi credo che non può restare l'articolo in questa forma.

Abbiamo il Tavoliere di Puglia, ed abbiamo così tutta la materia di affrancazione regolata a questa maniera, perchè altrimenti si stabilirebbe questo principio, che uno potesse presentarsi ad affrancare metà o tre quarti, ed infatti, secondo la proposizione dell'onorevole Larussa, si verrebbe a questo risultato, perchè quello che deve pagare per 20 anni comincia a pagare per dieci, e così si affranca della metà, e l'altra metà rimarrebbe da affrancarsi.

Perciò, come dissi, questa sarebbe una disposizione affatto nuova ed affatto contraria a tutta la legislazione italiana per quel che riguarda l'affrancazione.

PRESIDENTE. Dola parola all'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è dispiacente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa, appunto per le ragioni che ha svolte tanto bene l'onorevole Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Persiste il Senatore Larussa nella sua proposta?

Senatore LARUSSA. Non ci perdo nulla ad insistere. Nel mio concetto io mirai a facilitare, tanto più che siamo in una via di transazione, specialmente per i piccoli proprietari. Ora qual male avviene, se io, per esempio, al momento mi trovo con una somma tale che basti ad una rata di affrancazione, e allora compro la rendita e godo del vantaggio tra il valore nominale e il valore di borsa, ma non avendo il capitale sufficiente per compiere tutto il pagamento, dovrò pagare l'altra rata cogli interessi? Lo Stato qual danno ne risente? Sarà forse contro i Regolamenti, sarà una cosa nuova, ma però, essendo utile, si può benissimo accogliere.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Larussa insiste nella sua proposta, abbia la compiacenza di formularla.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Prima che sia votato l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa, credo conveniente richiamare l'attenzione del

Senato sopra gli effetti dell'art. 14 che verrà poscia in discussione.

In esso si prescrive che colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Demanio verrà in sussidio di quei Comuni che si adoprano più sollecitamente e più efficacemente ad aprire strade comunali.

Ben vede il Senato che le somme che si avranno a ricavare dal riscatto, sia delle prestazioni, sia dell'alberatura, sono destinate alla costruzione delle strade. Ora poichè il Senato ha già consentito che, invece di percepire queste somme in 15 annualità, si abbiano a dividere in 20, stimo opportuno di far presente, che lo scopo di aprire le strade in quei paesi che ne hanno urgente bisogno, verrebbe molto indebolito nel suo risultato, perchè lo Stato avrebbe troppo lievi somme annualmente da disporre, per impiegarle in queste strade, e precisamente quando c'è maggior bisogno di por mano ad opere, per isviluppare la produzione nei terreni liberati.

Io credo che vi sarebbe un mezzo per facilitare maggiormente la sdebitazione, e questo mezzo, mentre soddisferebbe fino ad un certo segno all'intento del Senatore Larussa, di facilitare, cioè, ai possidenti, divenuti proprietari, il mezzo di sdebitarsi, verrebbe anche a fornire al Demanio più presto le somme per essere impiegate più utilmente nelle strade: e questo mezzo sarebbe, di estendere il tempo utile a tre anni. Io direi quindi: « Entro tre anni potranno i proprietari dare della rendita in pagamento del loro debito; » vale a dire io vorrei che la facoltà che dal progetto attuale è limitata ad un anno, fosse portata a tre anni, in modo che chi abbia pagato una rata o due, purchè si presenti prima della scadenza del triennio della promulgazione della legge, possa ancora ottenere di essere liberato mediante il pagamento in rendita della somma di cui rimarrebbe debitore.

Se il signor Ministro concorda nel mio pensiero, io ne faccio una proposta; altrimenti non vi insisto, perchè non voglio prolungare la discussione.

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro accetta?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Mi pare che lo scopo della proposta dell'onorevole Giovanola sia questo: vista l'importanza che ci sarebbe di dare allo Stato, cioè a dire ai Comuni, perchè qui lo Stato non sarebbe che l'agente dei Comuni, il più presto possibile queste somme onde pos-

sano farsi queste strade; visto che potrebbe avvenire che non molti fossero quelli che potessero affrancare fino da principio, e che quindi dovesse aver luogo per molti la rateazione in 20 anni, si lasci per un triennio questa facoltà. Ma io avrei una osservazione a fare, ed è la seguente:

Non crede l'onorevole Giovanola che coloro che sono disposti ad affrancarsi nel primo anno aspetteranno il triennio? È una questione di apprezzamento che sottometto al Senato e allo stesso onorevole Giovanola.

Io credo che molti dei proprietari siano perfettamente in grado di affrancarsi fino dal primo anno, quando si lasci l'articolo come è, e così avremo subito una somma ragguardevole che è necessaria appunto per fare strade.

Aggiungo poi che, anche quando vi fosse una parte di questi canoni che non fosse affrancata in principio, siccome queste rate non pagate portano con sé interessi, quando lo Stato volesse, e poichè queste annualità sono garantite con ipoteca sul fondo, dico quando lo Stato volesse, facilmente le potrebbe alienare a condizioni forse assai favorevoli.

Io faccio queste osservazioni che sottopongo all'esame dell'onorevole Giovanola; del rimanente, non ho nulla in contrario, io non gli faccio opposizione, ma solo lo prego a considerare, se non vi fosse nella sua proposta un risultato contrario allo scopo che si propone; perchè temo che, quando venga determinato che l'affrancazione invece di farsi subito si possa fare entro tre anni, i proprietari (si sa, è anche nella natura dell'uomo di attendere sempre) aspettino proprio gli ultimi giorni possibili, aspettino la fine del triennio per liberarsi da ogni peso.

**Senatore GIOVANOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore GIOVANOLA.** Io desiderava avere l'appoggio del Ministro, ma poichè non l'ho del tutto, e perchè forse, come egli mi ha fatto osservare, non raggiungerei col mio emendamento lo scopo prefisso, dichiaro che lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora domando se l'emendamento dell'onorevole Larussa è appoggiato, quello cioè di pagare in due rate di 10 anni ciascuna.

Chi appoggia l'emendamento Larussa, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. I proprietari o loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 100 inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 10, che io leggerò, aggiungendo la citazione dell'articolo 5 come è stata proposta dall'Ufficio Centrale. Esso è del tenore seguente:

« Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito.

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. In questo articolo è detto:

« Per i crediti di cui è parola negli articoli » 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di » prelazione a qualunque creditore, ecc. »

È bene che c'intendiamo.

Secondo le disposizioni del Codice civile, le cause di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. Io non mi contento che si dica in genere: « Il Demanio conserva il diritto di prelazione »; importa, per evitare qualunque difficoltà, che sia ben definito se questo diritto di prelazione, che si vuole accordare al Demanio, è un privilegio od un'ipoteca.

Quanto a me poi credo che questo diritto, che si vuole accordare al Demanio, debba essere un diritto, non di privilegio ma d'ipoteca, la quale acquisterebbe il carattere d'ipoteca legale, e ciò perchè, quando si concedesse al Demanio un diritto di privilegio sopra gli immobili, a cui accenna l'articolo 10, questo privilegio sarebbe in contraddizione colle disposizioni del Codice civile italiano, il quale, fondando il sistema ipotecario sulla base della pubblicità assoluta, abolì gli antichi privilegi

sugli immobili, convertendoli in semplici ipoteche legali, e compiendo per tal modo nella materia ipotecaria una radicale riforma, che è una delle glorie principali del detto Codice.

Io adunque domando che si dichiari, se con questo diritto di prelazione, di cui parla l'articolo 10, s'intende di accordare al Demanio un privilegio, oppure una semplice ipoteca legale.

Secondo le dichiarazioni che farà l'onorevole Relatore, sottoporro al Senato le mie osservazioni in proposito.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono ben semplici le spiegazioni che posso dare all'onorevole Senatore Chiesi, il quale dovrà convenire, che l'Ufficio Centrale, discostandosi dal progetto ministeriale, ha dato opera a garantire davvero il diritto del Demanio senza il minimo pregiudizio del creditore del possessore delle terre.

Stando al 2° paragrafo dell'articolo 3° del progetto ministeriale, il credito spettante al Demanio doveva rimanere assicurato sopra la piena proprietà delle terre con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle terre stesse. Ma osservò l'Ufficio Centrale che, nel Codice civile italiano, non si ha privilegio pel prezzo della cosa venduta, cosicchè nella inesistenza di un privilegio *di causa*, si avrebbe potuto intendere il privilegio del Demanio per un privilegio di *persona* che il diritto romano accordava al fisco, e senza che per questo privilegio di persona si avesse prelazione ai creditori ipotecari del compratore. Così si spiega che l'Ufficio Centrale ha sostituito al privilegio l'ipoteca legale, armonizzando questa disposizione con quelle del Codice civile; e s'intende bene che questa ipoteca dovendo essere iscritta, bisognava accordare un termine dal di dell'accertamento del capitale.

Ora, la prelazione di cui è parola nel testo dell'articolo, non è nel rapporto del privilegio, ma nel rapporto del condominio che è sciolto per essersi sostituito al condominio medesimo un capitale che dev'essere conservato sino al pagamento, e senza che con siffatto provvedimento restasse pregiudicata la ragione creditoria dei creditori ipotecari del possessore delle terre. Per vero il possessore delle difese non è il padrone dell'alberatura, ed obbligando con ipoteche le terre, non ha colpito certamente

gli alberi che appartengono ad un terzo, cioè al Demanio: ond'è che nel caso di vendita forzata di queste terre, il fondo passando nelle mani dell'acquirente col peso dell'alberatura, sarà dall'acquirente certamente ritenuto sul prezzo il capitale corrispondente al valore degli alberi.

Dunque la prelazione accordata al Demanio sulle terre pel pagamento del capitale non è un privilegio che vince i creditori anteriori, ma una vera ipoteca sulla cosa che non è stata e non poteva esser gravata dal debitore.

Senatore CHIESI. Mi duole di dover dichiarare che non posso esser pienamente d'accordo col l'onorevole Relatore.

Egli ha detto che l'Ufficio Centrale intende di accordare al Demanio un diritto d'ipoteca legale, e in ciò siamo d'accordo, e sono lietissimo della fatta dichiarazione, perchè se l'Ufficio Centrale avesse inteso di accordare al Demanio un privilegio, si sarebbe messo, come già avvertiva, in contraddizione colle disposizioni del Codice civile italiano.

Se dunque intende l'Ufficio Centrale di accordare una ipoteca legale, mi parrebbe opportuno che ciò fosse ben dichiarato sostituendo alle parole *diritto di prelazione*, quelle, *diritto d'ipoteca*.

Ma non sono poi d'accordo coll'onorevole Relatore in quanto agli effetti della iscrizione da prendersi sopra g'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, perchè in sostanza, questa ipoteca accordata al Demanio, si convertirebbe in un vero privilegio. E infatti secondo le idee espresse dal Relatore, questa ipoteca del Demanio, iscritta entro sei mesi dalla data dell'accertamento del credito, prenderebbe grado, non già dalla data della iscrizione, ma sarebbe preferita a tutte le altre iscrizioni accese anteriormente prima della scadenza del detto termine di sei mesi. E questa prelazione, di cui godrebbe l'ipoteca del Demanio, iscritta entro i sei mesi, sopra le altre ipoteche di data anteriore, e ciò appunto che costituisce l'essenza del privilegio e la sua differenza dalla ipoteca semplice, la quale, in faccia a qualunque creditore, deve sempre prendere grado dalla data della iscrizione. Un confronto chiarisce ad evidenza la cosa. Il Codice Napoleone accordava un privilegio ai dividendi gli immobili caduti nella divisione, ai quali era accordato un termine di 60 giorni

per l'iscrizione. Perchè questo diritto dei dividendi era un privilegio? Era un privilegio perchè, iscritto entro i 60 giorni, aveva la preferenza su tutte le altre iscrizioni, sebbene anteriori di data, ed all'incontro, se veniva iscritto dopo i 60 giorni, si convertiva in semplice ipoteca legale, e prendeva grado dalla data della iscrizione.

Si spieghi dunque nettamente l'Ufficio Centrale. O vuole coll'articolo 10 accordare al Demanio un'ipoteca o un privilegio. Se vuole accordare un'ipoteca, bisogna che questa sia sottoposta alla regola generale stabilita dal Codice civile, secondo la quale l'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione. O al contrario intende che l'ipoteca del Demanio, iscritta nel termine di sei mesi stabilito coll'articolo 10, abbia la preferenza su quelle che in quel tempo si saranno iscritte, ed allora la sua ipoteca è una ipoteca legale di nome, ma è in fatto un vero privilegio; e io non potrei consentire all'articolo nel modo com'è formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non mi sarei mai aspettato questa opposizione dall'onorevole Senatore Chiesi, il quale dovrebbe ricordare quanto si battagliò in Senato a lorchè fu discusso il progetto di legge sull'affrancazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane e siciliane, del quale progetto ebbi l'onore di essere Relatore. Fu allora che s'impegnò una grave discussione sulla ipoteca che dovea assicurare il capitale del censo sulle terre che venivano affrancate dalla prestazione, e convenne meco l'onorevole Chiesi che la prelazione che si accordava ai creditori della rendita commutata non era un privilegio, per la ragione semplicissima che la ipoteca mirava a conservare il diritto del creditore sul fondo, senza in minima parte pregiudicare i creditori del possessore, ai quali non era obbligato il fondo medesimo nella parte in cui il creditore del censo ne era il proprietario. È conveniente che al Senato si dia lettura dell'art. 17 di quel progetto di legge concepito nei seguenti termini:

« I creditori della rendita commutata conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra g'immobili soggetti alla prestazione, prendendo sopra gli stessi immobili una iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data della sentenza di commutazione. »



Se in questo divisamento adunque concorse l'onorevole Chiesi, non veggio la ragione per la quale egli oggi abbia mutato parere in una materia perfettamente ideatica.

Senatore CHIESI. Mi duole che l'onorevole Senatore Miraglia non ricordi bene tutte le fasi della discussione a cui ha accennato. Io ben mi rammento di aver fatto in quella circostanza la stessa opposizione che ho fatto ora all'articolo che era proposto dall'Ufficio Centrale.

Allora dovetti cedere, e non formulai alcun emendamento, perchè vidi che la mia opposizione non era appoggiata nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministro; ma non ebbi alcuna parte, come forse alcuno potrebbe argomentare dalle parole dell'onorevole Relatore, nella redazione della proposta che fu messa ai voti ed approvata dal Senato. Se egli vorrà rileggere quella discussione, vedrà che io cedei perchè, ripeto, la mia opposizione non trovò appoggio. Ma, qualunque siano state le disposizioni approvate nella circostanza rammentata dall'onorevole Relatore, vedo in quest'articolo, che stiamo discutendo, che si accorda al Demanio un'ipoteca, la quale ha effetto diverso da tutte le altre ipoteche, regolate dalla disposizione generale ed assoluta del Codice civile, che ne misura il grado dalla data della iscrizione. Laddove l'ipoteca di cui si tratta, purchè sia iscritta nel termine di sei mesi dall'accertamento del credito, avrebbe la preferenza, secondo il concetto dell'Ufficio Centrale, e la formola dell'articolo, sui creditori anteriormente iscritti nel detto termine di sei mesi. A parer mio, l'ipoteca, nel modo proposto dall'Ufficio Centrale, si risolve in un privilegio. Mi limito a questa osservazione nella quale persisto, non potendo acconciarmi alla proposta dell'Ufficio Centrale, della quale lascio giudice la saviezza del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per appoggiare, se ce ne fosse bisogno, l'opinione del Relatore, mi si permetta una breve osservazione. A me pare che qui siamo in una condizione di cose essenzialmente diversa da quella di cui parlava l'onorevole Chiesi. Lo Stato, così pel diritto di prestazione su quelle terre, come per la servitù de l'alberatura, è considerato nella legge come un comproprietario. Se pertanto è un comproprietario per il diritto di prestazione, che è un

diritto reale, e per la servitù dell'alberatura, quando si viene a questa separazione di diritti e di proprietà, è naturale che si debba trovare il modo di assicurare il diritto dello Stato. Or ciò si fa dividendo la proprietà medesima, per guisa che, secondo il concetto della legge, il credito dello Stato sugli immobili soggetti a prestazione, non è che una trasformazione del già esistente diritto di comproprietà. La prestazione e la servitù si tramutano in credito, per garantire il quale si iscrive l'ipoteca. Questa ipoteca sorge in virtù di un credito stabilito per legge, e deve essere iscritta entro sei mesi, poichè quel credito non è che il rappresentante e la trasformazione del diritto di proprietà, l'ipoteca ha necessariamente effetto di prelazione risalendo alla data della proprietà medesima.

Essendo diverse dunque le condizioni delle cose, io credo che l'onorevole Chiesi vorrà consentire che la disposizione dell'articolo, come è stato formulato, non porta nessuna derogazione ai principi sanzionati dal Codice Civile.

Voci. Ai voti, ai voti!

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho obiezioni a fare: accetto pienamente la prima parte dell'articolo, quanto alla seconda parte, pregherei il signor Presidente di metterla ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ministro domanda la divisione dell'articolo?

MINISTRO DELLE FINANZE. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora comincerò dal leggere la prima parte.

« Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5, e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura, prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi, dalla data dell'atto che ha accertato il credito. »

Chi ammette questa prima parte dell'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Sulla seconda parte la parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. La seconda parte di quest'articolo dice: « Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

Io prego l'Ufficio Centrale di non insistere in quest'iniziativa che ha presa, proponendo la riduzione alla metà delle tasse ipotecarie: io non so vedere la ragione di questa riduzione; questa tassa è l'unica cosa che ancora rimanga alla finanza in tutta questa legge; quindi io non vedo perchè, oltre a cedere ogni ragione di proprietà ai proprietari, ed all' avere transatto in tutte le parti, come avete veduto, si voglia ancora domandare al Governo una riduzione della metà delle tasse ipotecarie.

Il signor Relatore mi potrà pur troppo citare molti precedenti di questa natura ma io credo che bisogna andare molto a rilento in tal materia.

Ci lamentiamo che le tasse non rendono, E come può essere altrimenti? Se si fa una strada ferrata, esenzione di registro, esenzione di gabella; ad ogni legge che viene fuori si trovano delle esenzioni di tasse: questo mi pare un protezionismo di cattiva lega. Quindi, come Ministro di Finanza, credo dover mio di insistere perchè le tasse siano uguali per tutti e in tutti i casi. Prego adunque l'Ufficio Centrale di non insistere in questa proposta, massime a proposito di una legge di tanta largizione per parte del Demanio.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Ministro delle Finanze mi ha, col suo acume, prevenuto e disarmato, poichè io intendeva battere l'onorevole Sella con l'autorità dello stesso Ministro Sella, il quale nella discussione del citato progetto di legge sulla commutazione delle decime ex-feudali fu docile a consentire per la riduzione alla metà delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dei conservatori; ed è notevole che il progetto votato nel Senato fu per ben due volte riprodotto nella Camera Elettiva.

Mi dice ora l'onorevole Ministro Sella: *qual colpa al mondo un esempio non ha?* A lui si associa l'onorevole Scialoja, e non voglio io essere peccatore ostinato, quando veggio che si sono convertiti due Ministri di Finanza.

Dirò soltanto all'onorevole Ministro Sella che egli conosce troppo le mie convinzioni per rendere fruttifere le tasse ipotecarie e quelle di registro e bollo, e non sarà lontano il giorno in cui potrò nuovamente dimostrargli che, senza aggravare le attuali tariffe, si potrebbe ben facilmente ottenere l'aumento di un quarto. Da ciò consegue che io aveva proposto la ridu-

zione della metà *in subiecta materia*, per facilitare il compito di un malagevol lavoro, e trattare con qualche equità i debitori. Ma ripeto che vedendomi pur abbandonato da un autorevole Collega dell'Ufficio Centrale, ritiro, a nome della maggioranza dell'Ufficio medesimo, il secondo comma dell'articolo in discussione.

Senatore LARUSSA. Io non guardo alla dispiacenza di alcuno, ma guardo all'interesse ed al vantaggio dei miei conterranei, e dico che, trattandosi di una quistione che riguarda esclusivamente una sola provincia, la provincia di Cosenza, che male ci sarebbe che per una sola volta (poichè fatta questa liquidazione suprema non si rinnoveranno più le questioni rinnovatesi per secoli e secoli) che male ci sarebbe, ripeto, che la finanza ceda una porzione dei suoi emolumenti in grazia della pace dell'armonia e dei sacrifici dei proprietari che non hanno mezzi di pagare? Perciò se l'Ufficio Centrale cede alla osservazione dell'on. Ministro, io credo di dover sostenere ciò che l'Ufficio Centrale aveva prima proposto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Approfitto dell'occasione per ringraziare l'onorevole Relatore anche dei suggerimenti che più di una volta egli mi ha dato nell'interesse della finanza, imperocchè devo riconoscere che in lui il sentimento della giustizia va al fondo, e siccome molte volte la finanza ha veramente ragione, e quando domanda, domanda perchè ha giusta ragione di domandare, ciò lo spinge anche a darmi qualche volta dei suggerimenti importanti per questa materia che egli conosce così bene. E sono lieto che abbia desistito, perchè contro la sua poderosa Valentia e buona memoria, che anche si rammenta la sollevata questione delle tasse ipotecarie allorchè si discuteva delle decime, mentre io me ne era scordato, sarebbe difficile lottare. Osservo poi all'onorevole Larussa che qui la questione è diversa, perchè in quella legge delle decime lo Stato non aveva alcun profitto, non era questione di lucro, non cedeva nulla, non transigeva su nulla; quindi venendo ad ordinare la liberazione di que le decime, appunto per la considerazione che era obbligatoria si assentiva a quest'eccezione speciale; ma qui, lo ripeto, le finanze fanno senza dubbio un sacrificio, tanto è che oggi hanno un reddito di lire 50,000 che

domani non avranno più; oggi hanno un diritto di proprietà sugli alberi che domani non avranno; per conseguenza nello stato attuale delle cose, è questa, per le finanze, una legge di largizione, e sta bene che s'ia così per terminare, come è grandemente desiderabile, questioni; ma non andiamo ad offendere le regole generali, che le tasse debbano rimanere le stesse per tutti.

Quindi ringrazio l'Ufficio Centrale, e prego il Senato a non voler accogliere la proposta dell'onorevole Larussa.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa insiste nel far sua una parte dell'articolo abbandonata dall'Ufficio Centrale?

Senatore LARUSSA. Io sono abituato a non recedere mai dall'opinione che ho manifestata.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Larussa è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

L'articolo 10 rimane quindi composto della sola prima parte, che è già stata approvata.

Si passa all'art. 11.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Prego l'onorevole signor Presidente di leggere l'articolo 11 secondo la nuova redazione concordata tra l'Ufficio Centrale e gli onorevoli Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, la quale è intesa unicamente a dileguare qualunque dubbiezza sul contenuto dell'articolo medesimo.

E dopo la stampa di questo articolo, si è dovuto aggiungervi un ultimo comma, che mando manoscritto all'Ufficio della Presidenza, concepito nei seguenti termini:

« I demani silani di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che altri Comuni possono avere sui demani medesimi. »

La ragione che ci ha determinato a proporre quest'aggiunta è la seguente. Abbiamo nell'Agro Silano quattro difese, le quali hanno presentato materia di gravi contestazioni tra taluni Comuni ed il Demanio dello Stato, e tali contestazioni non sono ancora terminate. Ora, siccome col presente progetto di legge il Demanio viene a cedere a tutti i Comuni indistintamente la metà delle terre demaniali, si è do-

vuto, per evitare future contestazioni, stabilire in modo non equivoco che la metà dei quattro demani in controversia è ceduta ai soli Comuni coi quali pende la controversia, e con espressa riserva delle ragioni degli altri Comuni per i diritti che possono vantare sugli stessi quattro demani.

Finalmente debbo fare osservare che gli articoli 12, 13 e 14 hanno subito qualche lieve modificazione di redazione concordata.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo così modificato:

« Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici, che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte per effetto delle disposizioni dell'articolo 1. con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà è ceduta ai Comuni medesimi per costruzioni di strade ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

» Le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale secondo gli interessi dei Comuni.

» I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che gli altri Comuni possono avere sui demani medesimi. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È incorso nel secondo paragrafo dell'articolo un errore di stampa. Le parole, *per effetto delle disposizioni dell'articolo 1*, debbono essere cancellate. Fortunatamente mi sono avveduto di questo errore; e ne spiego ora le ragioni.

PRESIDENTE. Il secondo paragrafo dell'articolo dunque dovrebbe, dopo, le parole: *la metà delle terre demaniali aperte*; continuare così, *con la eccezione di cui all'art. 3*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Precisamente, o sarebbero state veramente fatali le parole, *per effetto delle disposizioni dell'art. 1*. per vero nell'art. 1. è stabilito che sono demaniali le terre reintegrate al Demanio per virtù delle

sentenze del Commissariato civile, e queste terre non oltrepassando 800 ettari, non avrebbero i Comuni a rallegrarsi della cessione fatta loro dallo Stato. Si è voluto certamente dare ai Comuni, in compenso degli usi civici, tutte indistintamente le terre demaniali a certe su le quali si esercitano gli usi civici.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ad osservare, che con la dizione così lata come quella che propone, ne verrebbe che il Demanio dovrebbe cedere anche, supponiamo, quello che proviene per l'asse ecclesiastico.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. No, no, questo non c'entra.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta: può avvenire questo, per una ragione di credito: ammetto che il Governo ceda una metà del Demanio Silano (come era anticamente), ma può avvenire questo, per una ragione di credito o per disposizione di leggi, il Demanio divenga proprietario di altre terre, e di queste, io credo, che non intenda parlare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Dico ciò perchè può darsi che siavi qualche caso di proprietà di provenienza dell'asse ecclesiastico.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo d'accordo col signor Ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io debbo far precedere una dichiarazione. Allorchè si trattò dell'articolo 6, io sollevai una obiezione che, non solo a me; ma anche a qualche altro onorevole Senatore che s'edeva in quest'Aula, pareva grave. Pregai ripetutamente l'Ufficio Centrale perchè volesse chiarire il mio dubbio; esso peraltro non credette di dover usare una tale compiacenza. Dopo ciò io dovrei astenermi dal prendere la parola ulteriormente in questa discussione; però, siccome il motivo che mi spinse a superare la mia ritrosia di parlare in pubblico, fu l'interesse che porto ad una provincia, della quale tenni l'amministrazione per diversi anni, non che il desiderio che la legge abbia a risultare così conformata, da giovare in pari tempo al pubblico interesse ed alla giustizia, è perciò che io, facendo tacer ogni mia personale suscettività, continuerò ad esporre i miei concetti, ed

a fornire quelle nozioni di fatto più speciali, che particolari circostanze mi hanno permesso di potermi procurare, senza riguardo al modo di discussione che all'Ufficio Centrale piacesse di tenere.

Venendo ora all'articolo in discussione, osserverò al Senato, che esso, al pari del 2. che già abbiamo votato, include la parte più sostanziale e più grave di tutta la legge. Sono questi i due articoli sui quali mi pare che il Senato debba portare la maggior sua attenzione. Si dice in questo: « che le terre della Sila le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli. » Ne deriva che esse vengono tutte prosciolte in massa senza determinazione di qualità, nè di quantità, vale a dire senza che si abbia un criterio per apprezzare il valore del diritto che si cede.

L'articolo continua così: « In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila sarà devoluta ai comuni medesimi, in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre che appartengono al Demanio con la eccezione di cui all'articolo 3. »

Qui vede chiaramente il Senato come gli interessati siano tre. Ci sono quelli che vengono prosciolti dagli usi civici, vale a dire i possessori di gran parte delle terre che sono soggette a questi usi civici. C'è il Demanio cedente, e ci sono poi in terzo luogo gli usuari e i Comuni, i quali, pel fatto di tale svincolo rimangono spodestati del diritto degli usi civici loro competenti e rimangono spodestati non soltanto senza che intervenga il loro consenso, ma senz'essere stati nemmeno consultati; poichè credo che i rappresentanti naturali o diretti degli usuari non siano stati sentiti a questo proposito. Ad ogni modo non sarebbe ancora questa la considerazione che mi farebbe maggior senso, perchè capisco benissimo come in una legge come questa bisogna pur procedere con una certa larghezza non solo di concetto, ma anche di forma, sicchè taluni provvedimenti che si ritengono vantaggiosi, bisogna imporli quasi di forza; ma avrei però desiderato che fosse esposto più chiaramente il concetto pratico della legge, vale a dire avrei voluto che si fossero forniti dati di fatto, perchè il Senato avesse potuto essere edotto del valore e quantità degli enti che vengono messi in contrattazione, e che deb-

bono servire a dare il criterio della equità della transazione cui si addiviene.

Ed insisterò tanto più su di ciò, in quanto che non dubito che l'Ufficio Centrale, prima di adottare provvedimenti di tanta importanza, quali sono quelli che nella presente legge si propongono, avrà attinto le informazioni di fatto indispensabili, fra le quali principalissima è quella di conoscere il valore e la quantità degli enti posti in contrattazione, e non dubito quindi che sarà nel caso di dire al Senato, su quale quantità approssimativa (non esigerei delle cifre precise) di terreno si esercitassero, e su quali si esercitino tuttora, gli usi civici, affinché il Senato possa poi vedere quale sia la somma dei vantaggi che si cedono ai possessori, e se il compenso che si dà agli usuari della metà delle terre della Sila rimaste in proprietà del Demanio, sia un compenso veramente adeguato che possa rendere contenti questi usuari, facendo giusta ragione anche ai diritti dei possessori, affinché la transazione abbia a riescire fatta con giusta bilancia, che permetta la lusinga di porre termine alle secolari quistioni ed agli odii reciproci che esistono fra possessori e contadini, scopo ultimo che, credo, si volesse raggiungere con questa legge.

Vengo ora all'ultima parte dell' articolo che riguarda la facoltà data di poter censire e quotizzare i terreni che ai Comuni son ceduti in corrispettivo degli usi civici di cui vengono privati gli usuari.

Anche qui avrei delle gravi osservazioni da fare.

Altro è discutere una cosa in principio astratto, altro è valutarne l'effetto pratico.

Io ebbi occasione di vedere applicato in luoghi meno inospiti della Sila, ma sempre nella provincia di Cosenza, questo sistema di censuazione e quotizzazione, e ricordo d'aver fatti presenti al Ministero i gravi inconvenienti di fatto che erano derivati in quei paesi dall'applicazione di pari sistema a riguardo delle terre di Demanio comunale; inconvenienti derivati da ciò che quelle popolazioni non sono in condizione d'approfittare di un beneficio, il quale, considerato astrattamente, dovrebbe essere loro utilissimo, ma che nel fatto non riesce tale, perché privi di case, di mezzi d'ogni sorta e di sufficiente coltura, non sono in grado di coltivare i terreni che loro si danno in proprietà od in censo, e sono quindi costretti a subire

le condizioni usurarie di speculatori, che con insignificanti compensi subentrano nella loro proprietà.

Or bene, le difficoltà di coltivazione nella Sila sarebbero ancora più gravi per i contadini dei Casali, fatti proprietari.

E se dovessi esprimere la mia convinzione a questo proposito, direi che io credo che ove si censissero o si quotizzassero attualmente i terreni che si concedono con questa legge ai Comuni, tali terreni divenuti proprietà degli usuari, in brevi anni passerebbero in mano dei possessori degli altri terreni silani o di ingordi speculatori, mediante inadeguato compenso, e la numerosa popolazione dei Casali di oltre centoventimila anime, che attualmente dall'esercizio degli usi civici nella Sila ritrae la massima parte della sussistenza, rimarrebbe priva di tali usi ed anche della piccolissima parte di terreno che in compenso di essi le fosse stata assegnata.

L'Ufficio Centrale si sarà preoccupato certamente di studiare e calcolare le conseguenze anche di questo provvedimento che suggerisce e poichè l'ha adottato, convien dire che sia venuta a conclusioni diverse dalle mie. Non posso quindi che esprimere il desiderio che, anche in riguardo a tale quistione, che ha base in criterii esclusivamente pratici, esso si sia apposto al vero meglio di me.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo brevemente alle due parti del discorso dell'onorevole Senatore Guicciardi.

Egli non trova un largo beneficio a favore dei Comuni con essersi loro assegnate e cedute tutte le terre demaniali aperte; per la ragione che i cittadini in origine esercitavano gli usi civici anche nelle difese.

Ma quali documenti ha egli presentati, e quali ragioni allegate per dimostrare l'esercizio attuale degli usi civici nelle difese? A tacere che per la natura stessa delle cose la difesa importando colonia, esclude l'esercizio degli usi civici, non si è saputo citare neanche una consuetudine per l'esercizio degli usi civici almeno in taluni mesi dell'anno; e nella Relazione ed in una delle precedenti tornate è dimostrato che sotto lo stesso governo della Dittatura gli usuari furono obbligati di rispettare il possesso

di coloro ai quali appartenevano le difese. Per la qual cosa se i cittadini ricevono in compenso degli usi civici tutto il Demanio silano aperto, a che andare indagando se questi usi erano, o pur no, pieni per aver diritto all'a metà delle terre? La metà delle terre si è assegnata ai cittadini per diritto proprio, e l'altra metà si è loro ceduta dal Demanio. A tutte queste terre della Sila regia, aggiungendo il quarto della Sila badiale, che si trova già distaccato a favore dei Comuni, si vede bene che non avranno di che dolersi.

Evvi ancor di più: si è dal Demanio ceduto ai Comuni il capitale delle prestazioni, compresi gli arretrati; ed è notevole che sulle tre quarto parti della Sila badiale i proprietari debbano pagare un capita'e uguale a trenta volte la prestazione con le norme della liquidazione del regio Rescritto 9 maggio 1853. A tutte queste somme aggiunto il prezzo dell'alberatura, pur ceduto ai Comuni, b'sognerà chiudere gli occhi alla luce per negare che i Comuni hanno ottenuto al di là di quello che avrebbero potuto sperare.

Passo ad esaminare con la medesima brevità la seconda parte del discorso dell'onorevole Senatore Guicciardi. Egli non trova conveniente la quotizzazione, e se noi avessimo voluto seguire il sistema tracciato dall'onorevole Prefe to che ora regge la provincia di Cosenza, ci saremmo determinati a stabilire la quotizzazione delle terre. Ma no; noi abbiamo considerato che il sistema della quotizzazione o della censuazione deve essere subordinato alla natura dei luoghi ed alla posizione in cui si trovano i Comuni nella provincia di Cosenza. È a nostra conoscenza che i Comuni sono fuori il territorio della Sila Regia, e per tale circostanza derivante dalla località, qual beneficio potrebbero raccogliere i cittadini quotizzando quelle terre che dovrebbero ben presto abbandonare? Ecco perchè si è lasciato al giudizio del Consiglio Provinciale di deliberare sul sistema della quotizzazione o della censuazione delle terre.

Ma, sia quotizzata o censita la terra, si persuada l'onorevole Guicciardi che non appena saranno aperte le strade nella Sila delle Calabrie per effetto del consorzio obbligatorio stabilito colla presente legge, i cittadini di quelle contrade ne sperimenteranno pronti e salutari benefizi. E gli stessi proprietari ritroveranno

nei cittadini i benemeriti operai, i quali si dovranno affezionare a coloro che oggi han forse ragioni di odiare; che si vuole aspettare da una popolazione vagante, che dopo di aver seminato deve barattare nel favore del proprietario delle terre, la quota del suo prodotto, per ritrovarsi nella impossibilità di trasportarlo altrove, e poco dopo ricomprarlo *quanti plurimi* dallo stesso proprietario? Ed avremmo a meravigliare che questa lotta tra il lavoro e la proprietà offra scene di sangue e di rapina?

Rimosse adunque le cause degli odii e dell'a coltivazione e pastorizia vagante, i cittadini laboriosi si affezioneranno al suolo, ed il reciproco interesse stringerà i proletari ed i proprietari in una causa comune.

Senatore GUICCIARDI. Io non ho che poche osservazioni a fare a quanto ha esposto l'onorevole Relatore.

Egli, nel dire le ragioni per cui avversa la quotizzazione, ha precisamente detto quanto sarebbe stato nella mia intenzione di dire. Soggiungo solamente che gli stessi inconvenienti preveduti per la quotizzazione, pare a me che si verifichino anche per la censuazione.

Si dirà dunque: ma che cosa si vuol fare di queste terre?

Questa è la questione grave cui era da trovare soluzione. Come massima, dirò che io puro penso che si debba venire in un'epoca più o meno lontana alla quotizzazione od alla censuazione, e meglio alla prima che alla seconda; ma ritengo che l'uno e l'altro di questi due fatti sono prematuri, e che assolutamente quelle popolazioni dei casali non sono attualmente in condizione di trarre profitto nè dalla censuazione, nè dalla quotizzazione, e la conseguenza sarà che le larghezze del Governo andranno a profitto di intriganti speculatori che raccoglieranno i benefizi destinati al povero agricoltore come compenso dei diritti di cui viene spogliato, e come elemento di conciliazione e di concordia fra esso ed i possessori.

Se poi devo a questo riguardo esporre un mio concetto, che per verità non è molto maturato, dirò che mi parrebbe bene che si passasse per un periodo intermedio, cioè, che si principiasse dal ripartire ed assegnare a ciascun mandamento la parte di terra cui rinuncia collettivamente il Demanio, sicchè la promiscuità dell'esercizio degli usi civici avesse a cessare fra gli usuari dei diversi Comuni.

Vorrei quindi che non d'un tratto venissero tolti gli usi civici, ma regolati a cura di ciascun Mandamento, se non si credesse meglio di ciascun Comune, e che venissero circoscritti alle terre passate in proprietà dei Comuni del rispettivo Mandamento. Sarebbe una circoscrizione del vagantivo nella Sila, che aprirebbe la strada alla quotizzazione, e la renderebbe più tardi possibile ed utile. La conoscenza che io ho di quei luoghi e delle condizioni di quelle popolazioni mi fa dubitare che, procedendo diversamente e di un tratto, questo abbia a condurre a poco soddisfacenti risultati.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente non intendo che cosa voglia fare l'onorevole Guicciardi di queste terre. Io capisco perfettamente che quando una popolazione è nella trista posizione in cui si trovano adesso quelle delle Calabrie, quando vi ha una popolazione avezza alle pastorizie erranti, non solo, ma anche alla seminazione errante, capisco che si stenta a cambiare queste condizioni di cose, quando massime si trovano in questa popolazione uomini che considerano come una schiavitù l'essere privati di questa facoltà di errare, e nasce in quelle menti rozze un certo concetto che la terra è qualche cosa come l'aria, come il cielo che è di tutti; e quindi nasce la voglia di opporsi contro chi metta ostacolo o con siepi od in altra maniera a questo che credono loro diritto. Ma ora si viene innanzi ad una popolazione in queste condizioni e si dice: pigliatevi la terra, distribuitela, e siccome la superficie è pure bastante per dar campo ad un lavoro che basti alla vostra alimentazione, tanto è vero che anche colla pastorizia errante, anche colla seminazione errante pur vivete, invece di procedere a quella maniera, circoscrivete il vostro possesso e abitatevelo per sempre colle vostre famiglie, se la vostra virtù ve lo saprà mantenere.

Ebbene, io non nego che quando succedono trasformazioni in questa natura vi sarà taluno il quale presso a poco non saprà che farne di questa proprietà, la darà forse via per pochissimo, e continuerà a dire: niente affatto, io voglio montare a cavallo e condurre le mie pecore a pascolare dove credo, e non intendo di avere vincoli.

Da principio vi sarà anche una specie di re-

sistenza: può anche avvenire, ed io infatti mi ricordo di aver viaggiato con pastori i quali la intendevano a questa maniera e si lagnavano con me grandemente delle disposizioni che venivano a circoscrivere la proprietà e dicevano anch'essi: ci hanno dato delle terre, ma che cosa facciamo della terra? noi vogliamo pascolare dove c'è l'erba. Ma questa, o Signori, è una condizione di cose, che non è per nulla dissimile dalla barbarie.

Io credo perfettamente che quando viene una legge, la quale da una parte chiarisce e fissa i diritti degli attuali possessori e li fa definitivamente e incontestabilmente proprietari (e notisi bene che a quest'uopo deve addirittura crearli proprietari), nel mentre d'altra parte dà ai Comuni terre tuttora demaniali, io credo, dico, che con ciò si tratta di creare l'amore alla proprietà e di far passare quel paese dallo stato di barbarie allo stato di civiltà.

Vi potrà essere qualche inconveniente transitorio, ma sarebbe questa forse una ragione per fermarsi? Non è forse uno stato di cose che vogliamo conseguire, infinitamente migliore di quello da cui muoviamo?

Credo adunque che a quest'opera non dobbiamo frapporre indugio, e recheremo così largo vantaggio a quelle popolazioni infelici, dico infelici, mentre potrebbero essere felici, ma ora sono davvero infelici quelle popolazioni nelle quali è da crearsi la proprietà (tanto che vediamo i possessori costretti a difendersi colle armi alla mano). Tuttavia io credo che anche fra quelli tra i quali o per quotizzazione o per censuazione verranno ad essere distribuiti quei terreni, non mancherà chi penserà che meglio d'andar vagando per cercar l'erba onde pascolare gli armenti, oppure andar vagando a seminare oggi qua, domani là, sarà avere una buona proprietà e lavorarla, e metterci attorno per poterla ridurre in stato di mantenere la propria famiglia.

Credo quindi che il Senato possa votare non solo senza preoccupazione, ma a mio parere, con una vera soddisfazione questo articolo 11, che almeno per me, è quello che determina essenzialmente ciò che oserei chiamare il passaggio dalla barbarie alla civiltà cioè il passaggio dalla lavorazione errante alla proprietà determinata e fissa negli individui, nelle famiglie.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JARUSSA. Dopo i lumi acquistati in questa lunga discussione, io crederei di trar profitto di taluni ricordi del nostro paese, ossia dell'ex-reame di Napoli. Fino dai tempi dai quali data il lavoro del giudice Zurlo, poi Ministro dell'interno, e della successiva legge di Napoli del 12 dicembre 1816, ed anche per quanto mi pare nella Sicilia, quando si è trattato della quotizzazione a pro delle masse, dei poveri e dei comuni, si è aggiunta sempre la clausola: « senza potere alienare nel periodo di dieci anni. » Lo scopo di tale disposizione fu di affezionare gli uomini che sorgono al nuovo ordine di rapporti, cioè al rapporto di proprietà, di stare attaccati al suolo di acquistare amore per la proprietà e migliorarla; altrimenti che avviene? Avviene che senza la clausola dell'inalienabilità per dieci anni, come diceva lo Zurlo, sia con contratti diretti, sia con contratti simulati, voi assegnate, per esempio a Tizio contadino 10 ettari di terra, ed egli il secondo giorno dice al primo che gli capita: dammi dieci ducati e ti cedo la terra. Allora sarebbe tradito lo scopo santo del legislatore di creare una nuova classe di proprietari che si affezionassero al suolo e migliorassero le terre.

Quindi è che, qualora il Senato accetti il concetto dell'Ufficio Centrale, dovrebbe, ripeto, aggiungersi la clausola della inalienabilità della proprietà, sia con contratto diretto, sia con contratto simulato per il periodo di 10 anni, giacchè tali contratti hanno valore pel periodo di 10 anni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che il risultato di una disposizione di tale natura sarebbe questo. Che il proprietario che non vuole tenere le terre, le venderebbe, non vi sarebbero dei contratti simulati, ma le venderebbe forse per un decimo di quello che in realtà varrebbero. Questo e nessun altro è il risultato che si avrebbe. Perchè infatti è questo uno scopo di famiglia. Se un proprietario non si decide a lavorare, e se non sa, nè si vuole decidere a fissarsi sopra la sua proprietà, ebbene allora lo capisco che alienerà il suo fondo; ma se vuole alienare, lasciate che ne ritragga almeno il maggior profitto possibile. Se invece di essere libero e assoluto proprietario, preferisce andare al servizio di altri e lavorare terre non

sue, ebbene faccia la sua volontà, vada al servizio: non giovano questi vincoli *a priori*.

Bisogna stabilire qui questo concetto e questo stato di cose; che di queste terre, che oggi, lo ripeto, pur servono all'alimentazione di que le popolazioni, malgrado la infelice condizione delle cose, determinata bene la proprietà, messe fuori le contestazioni e ciò che appartiene ai possessori, il rimanente deve essere ripartito.

Poi che cosa avverrà? Avverrà quello che succede nelle grandi lotte della vita umana, che chi vuole, chi sa, chi ha virtù, va avanti, chi non può, non vuole o non sa, subisce le conseguenze o della sua impotenza, o dei suoi demeriti.

Dunque, io dico che chi vorrà lavorare, rimarrà sulla sua terra e la migliorerà, e diverrà poi virtuoso cittadino; chi non vuole cominciare neppure a lavorare, non crediate che con i vincoli si possa ottenere qualche cosa. Questo vincolo farà sì che il compratore gli darà poi molto meno di quello che gli darebbe se la terra non avesse un vincolo di questa natura.

Tale è almeno la mia opinione.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vi è ancora una modificazione per riparare a quell'inconveniente accennato; io sono disposto a cedere tutte le terre, ma in certo modo vi è una questione particolare, perchè può avvenire che un ricevitore metta un'ipoteca su una terra in quella regione. Ebbene, viene una questione di espropriazione: il Demanio ne diventa possessore, e voi capite che le ragioni del possesso di queste terre sono tutt'altro in confronto di quelle dell'antico dominio Silano di cui parliamo e che per mia parte acconsento a cedere.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Ecco la parte dell'articolo su cui cade controversia; la leggo acciò il Senato l'abbia presente, avvertendo che non vi è controversia di concetto, ma di espressione. Ecco le parole: « In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi, ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre



(dice adesso l'articolo) che appartengono al Demanio per effetto delle disposizioni dell'articolo 1. con l'eccezione di cui all'articolo 3. »

Veramente quando si accordavano in genere le modificazioni apportate alla compilazione della Giunta, non vi era quella determinante: « per effetto della disposizione dell'articolo 1. » ma pareva, ragionevolmente secondo me, al Ministro delle Finanze che ove si fosse detto: « la metà delle terre che appartengono al Demanio » si potevano in questa espressione comprendere anche quelle terre che il Demanio dello Stato possiede nella Sila, ma che non fanno parte del Demanio antico della Sila medesima, ma appartengono al Demanio o perchè il Demanio è succeduto a corporazioni religiose che possedevano delle difese, o perchè il Demanio per espropriazioni fatte a' suoi debitori, o per altre ragioni ha acquistato una delle difese medesime.

Dunque le parole: « appartengono al Demanio » sono quelle che fanno nascere l'equivoco. Si era quindi per un momento convenuto fra me ed il signor Ministro delle Finanze ed il Guardasigilli che si dicesse esplicitamente « eccetto quelle terre che sono pervenute al Demanio o per effetto dell'abolizione delle corporazioni o per altri titoli particolari. »

Ma mi fa osservare l'onorevole Relatore, in questo momento, che si può raggiungere perfettamente lo stesso scopo, poichè siamo nello stesso caso. Si può raggiungere lo stesso scopo sostituendo all'espressione *che appartengono al Demanio* per determinare le terre demaniali; le parole, *la metà delle terre demaniali aperte della Sila*, perchè tutte le altre terre che abbiano potuto appartenere al Demanio, o per successione delle corporazioni religiose, o per acquisti privati, sono difese, sono terre circoscritte, sono proprietà. Ora, quando si dice *Demanii aperti nella Sila*, non si può intendere altro che le sole terre demaniali silane, e non le particolari del Demanio.

Dunque, se il Senato me lo permette, scriverò l'emendamento, e lo trasmetterò al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta quest'emendamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

Senatore SCIALOIA. L'emendamento sarebbe concepito nei seguenti termini: *La metà delle terre demaniali aperte*. Con l'eccezione dell'art. 3,

non si può non intendere che dei veri Demani, non delle terre private che possiede il Demanio, come qualunque altro privato.

MINISTRO DELLE FINANZE. E l'altra metà?

Senatore SCIALOIA. L'altra metà è ceduta al Comune; quando si provvede intorno ad una metà, questa non può essere che una parte del tutto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 11 con le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Ministero.

« Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà è ceduta ai Comuni medesimi per costruzioni di strade ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.

» Le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agli interessi dei Comuni.

» I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il diritto che gli altri Comuni possano avere sui demani medesimi. »

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. I Comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute, debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici, o per ragioni di credito. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 13. Tutti i possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, per concorrere in proporzione delle terre che posseggono, e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste. »

(Approvato.)

« Art. 14. Colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Demanio, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, verrà in sussidio di quei Comuni che nel termine di 10 anni avranno aperte strade nella Sila. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ho domandato la parola per pregare il signor Ministro di dirmi chi giudica, quali siano e come si distribuiscono questi sussidi ai Comuni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. I sussidi vengono distribuiti come si usa in tutte le consimili circostanze.

Il Regolamento fisserà le norme con cui si procederà a questa distribuzione. Sarebbe difficile fare altrimenti.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio il signor Ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. In ogni capo-luogo di mandamento, dove sono terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge, eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7, fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo all'Ufficio Centrale, se non convenga citare il Decreto del 10 marzo 1810 colle norme del modo di procedere di questi arbitri?

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Non occorre menzionare il Decreto del 10 marzo 1810, perchè oggi partiamo da altri principii.

Quella questione non serve che per l'accertamento dei crediti del Demanio, e per fare la ripartizione di queste somme tra i Comuni interessati.

Allora, ripeto, si partiva da altri principii, taluni sostenendo che bisognava fare rigorosa giustizia; ma oggi non si tratta che di un componimento amichevole.

PRESIDENTE. Insiste il signor Ministro delle Finanze?

MINISTRO DELLE FINANZE. Non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In fine di quest'articolo si dice « eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7 fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni ecc. » Si deve dire invece: « delle terre ed i Comuni. »

PRESIDENTE. È un errore di stampa. Rileggo l'articolo con questa correzione:

« In ogni capo-luogo di mandamento, dove sono terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni, di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge, eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7, fra il demanio, i possessori delle terre ed i Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale civile.

» Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in camera di consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo all'onorevole Relatore se non si potrebbe sopprimere quell'aggettivo *grave*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando scusa all'onorevole Ministro delle Finanze: la parola *grave* non può essere cancellata. L'arbitramento inappellabile importa che non si può levar voce contro il pronunziato degli arbitri, e per le disposizioni del Codice di procedura civile le sentenze arbitramentali si dovrebbero rendere esecutorie dai Pretori. Ma l'Ufficio Centrale ha voluto che al Tribunale civile fosse demandata la esecutorietà delle sentenze degli arbitri, appunto perchè potesse modificare non qualunque errore di fatto degli arbitri, ma quel grave errore che costituisce motivo di rinvocazione contro le sentenze inappellabili.

E nel fine di evitare ambagi giudiziarie si è ammesso in principio che il tribunale in Camera di Consiglio delibererà sul richiamo per grave errore di fatto e nel momento in cui è chiamato a deliberare per la esecutorietà della sentenza arbitramentale.

Mi avveggo che il Ministro di Giustizia facendo segni affermativi conviene di non doversi cancellare la parola *grave*.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo per metterlo ai voti.

« La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale civile.

» Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

Metto ai voti questo articolo; chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 19. nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di Decreto Reale. »

(Approvato.)

Lunedì si farà la votazione per squittinio segreto di questa legge, e si continuerà poscia l'ordine del giorno.

Prima di sciogliere la seduta, debbo dare comunicazione al Senato del seguente telegramma inviato testè dal Prefetto di Napoli.

« Giunto in questo momento da Torre del Greco. L'eruzione pare in decrescenza; perfetta tranquillità. Scorsa notte senza inconvenienti, energico concorso, Delegato, Pretore, forza cittadina.

» Notizie egualmente confortanti si hanno da Torre Annunziata per la lava prima minacciante Bosco tre Case, ora deviata, e quasi da tutti i punti si accenna a decrescente eruzione. »

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).